



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 275 LEGISLATURA N. X

delibera
1088

DE/SC/STT 0 NC Oggetto: Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva
Prot. Segr. 1183

Lunedì 16 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Angelo Sciapichetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

DI APPROVARE, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono demandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioni



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE *relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;

Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;

Legge Regionale n. 7 del 3 Marzo 1982 *“Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007 *“Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”*;

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 *“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9”*;

Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 *“Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM₁₀ nell'aria ambiente – Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A”*;

Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21/01/2013 *“Rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente”*;

Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 05/02/2018 *“Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*;

Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 04/02/2019 *“Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*;

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 *“Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – articoli 3 e 4”*;

“Protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica”, del 30/12/2015, tra il MATTM, la conferenza delle regioni e delle province autonome e l'ANCI;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera di Giunta Regionale n. 949 del 05/08/2019 *Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva".*

Parere del Consiglio delle Autonomie Locali n. 35/2019 "DGR 949/2019 «Delibera di Giunta Regionale n. 949 del 05/08/2019 *Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"».*

Motivazione

I valori monitorati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria in passato, nel corso degli anni, hanno evidenziato che, in molti Comuni appartenenti alla zona costiera e valliva, come zonizzati e classificati con DACR 116/2014 ai sensi del D.Lgs. 155/2010, si registrano elevati valori delle polveri sottili PM₁₀, con un numero di giorni, in cui viene superato il valore limite stabilito per la media giornaliera della concentrazione, a volte superiore a quanto consentito dalla normativa.

Pertanto, a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha deciso di individuare le misure, che i Comuni devono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera nel periodo autunno inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite.

Con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un *Tavolo di verifica e monitoraggio* composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, preposto alla valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle misure individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche e integrazioni alle misure, al fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa.

Trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti quali Ordinanze sindacali o dirigenziali, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Pertanto, ai fini di deliberare le misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria nel periodo 2018/2019, era stato chiesto il parere del CAL che, con parere n. 82/2018, ha espresso parere favorevole condizionatamente alla richiesta di alcune modifiche.

Il tavolo tecnico, riunitosi il 15/01/2019 e valutate le richieste del CAL, accoglieva parte di queste nella DGR 103/2019 relativa alle misure contingenti da attuare nel periodo 2018/2019.

Il parere del CAL conteneva anche una serie di osservazioni le quali, vista la loro complessità tecnica e giuridica, necessitavano opportuni approfondimenti che si è ritenuto opportuno demandare all'apertura del tavolo tecnico per la stagione 2019/2020.

Il tavolo tecnico si è quindi riunito il 09/04/2019 e il 28/05/2019 al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente monitorata nel 2018 e nei primi mesi del 2019, approfondire le condizioni e le osserva-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zioni espresse dal CAL, identificare le misure contingenti da proporre per il periodo autunno/inverno 2019/2020 e individuare le loro modalità di attuazione.

A seguito degli approfondimenti effettuati e di quanto emerso in sede di tavolo tecnico è stato deciso di accogliere quanto contenuto nel parere del CAL n. 82/2018 relativamente a: modifica delle perimetrazioni delle aree in cui applicare le misure da parte dei Comuni, anticipazione dell'emanazione dell'atto contenente i provvedimenti; modifica degli articoli relativi alla combustione delle biomasse utilizzate per il riscaldamento domestico e per le attività di ristorazione e panificazione; durata dei provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici con impianti a biomassa; necessità di una campagna informativa a livello regionale sui provvedimenti di cui al presente atto.

Pertanto, dal recepimento delle osservazioni del CAL sopra esposte e da ulteriori valutazioni e approfondimenti effettuati dal tavolo tecnico, ad esempio sui fattori di emissione del parco veicoli circolante, sui filtri applicati nelle attività produttive che utilizzano biomasse, sugli apparecchi a biomassa presenti sul mercato confrontati con il D.M. Ambiente 186/2017, è stato ritenuto opportuno introdurre le seguenti modifiche rispetto alle misure prese nell'atto precedente:

- I provvedimenti comunali avranno durata dal 01/11/2019 al 15/04/2020 in armonia con il periodo di accensione del riscaldamento stabilito dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412, che per le zone climatiche D, a cui appartengono gran parte dei Comuni inseriti nella zona costiera e valliva.
- Vengono individuati i criteri con cui le Amministrazioni comunali potranno perimetrare le aree in cui verranno applicate le misure.

A partire dalla DGR 1282/2012, e quindi dal periodo autunno/inverno 2012/2013, con lo scopo di rendere omogenee a livello regionale le aree interessate dalle misure, era stato inserito uno specifico allegato che conteneva l'elenco degli agglomerati urbani, per ciascun comune interessato, in cui applicare le misure. Si ritiene ora che, dopo diversi anni di applicazione, sia oramai consolidato nelle amministrazioni comunali l'identificazione delle aree ritenute potenzialmente a rischio e la *ratio* con cui tali aree sono state individuate. Si ritiene quindi non più necessario il suddetto allegato, anche in relazione a quanto più volte manifestato dal CAL in ordine a consentire la facoltà ai Sindaci, nella loro qualità di autorità sanitaria locale di definire in maniera più puntuale e finalizzata le aree in cui applicare le misure.

- Si ritiene opportuno inserire anche le auto a benzina più vecchie fra quelle interessate alle misure di limitazione della circolazione, considerati le elevate emissioni di sostanze inquinanti quali, ossidi di azoto e composti organici volatili, precursori del particolato secondario.
- Considerati i due punti precedenti, perimetrazione delle aree interessate dalle misure da parte delle Amministrazioni comunali, estensione della limitazione della circolazione anche ai veicoli a benzina euro 0 e euro 1, oltre ai veicoli a gasolio da pre euro a euro 3, si ritiene non più necessario individuare misure specifiche per l'area del porto di Ancona, che sarà eventualmente compresa nell'area complessiva della città.
- Si ritiene opportuno che le misure relative alla limitazione della combustione delle biomasse solide nel riscaldamento domestico tenga in opportuna considerazione il disposto del D.M. 7/11/2017, n. 186 con il quale è stato introdotto un regolamento che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomasse combustibili e individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità degli stessi generatori.
- Considerate le risultanze dei censimenti effettuati dai comuni sull'utilizzo delle biomasse per le attività di ristorazione e panificazione e in attesa degli approfondimenti dello specifico gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Ambiente per studiare l'incidenza delle emissioni di dette



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

attività in ambiente urbano, pur mantenendo come misura l'applicazione dei filtri per le attività che operano all'interno delle perimetrazioni comunali, al momento si ritiene opportuno non indicare percentuali minime di riduzione delle polveri emesse.

- Al fine di incentivare forme di mobilità urbana alternativa e meno impattante sulla qualità dell'aria, si ritiene, infine, opportuno introdurre indicazioni specifiche sulla micromobilità elettrica, per la regolamentazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emesso uno specifico Decreto in data 04/06/2019.

Trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti quali Ordinanze sindacali o atti equipollenti, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Pertanto con DGR 949 del 05/08/2019 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione concernente: *"Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"*.

Il CAL con parere n. 35/2019, ha espresso parere favorevole.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

In conclusione, per quanto motivato nel documento istruttorio, si propone quanto segue:

DI APPROVARE, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono demandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Tommaso Lenzi)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione-

IL DIRIGENTE

(Roberto Giccioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A alla DGR n del

REGIONE MARCHE

MISURE CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA

Articolo 1.

Finalità

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, **nelle zone urbane del territorio regionale a rischio di superamento dei suddetti limiti di normativa, cioè nelle zone urbane dei Comuni della zona COSTIERA E VALLIVA di cui alla DAALR 116/2014**, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, e ciò in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007.

Articolo 2.

Generalità

2.01 Natura giuridica dei provvedimenti che impongono le misure e sanzioni

Le misure saranno attuate dai Comuni mediante ordinanze sindacali o atti equipollenti.

2.02 Limitazioni della circolazione stradale.

Le limitazioni della circolazione stradale saranno imposte con ordinanze a tutela della salute, ai sensi del "Nuovo Codice della Strada", combinato disposto art. 7 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1, nonché di prevenzione dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b), e le eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal medesimo Codice, art. 7 commi 13 e 13 bis.

I Sindaci chiederanno ai prefetti l'adozione dei provvedimenti indicati nell'art. 6, comma 1 per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati.

2.03 Limitazioni delle attività produttive e del riscaldamento degli edifici.

Le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici saranno imposte dai Sindaci con ordinanze a tutela della salute ai sensi della L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32 comma 3, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 117, nonché ai



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sensi della L.R. 3 marzo 1982 n. 7, art. 3 comma 1, e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 3.

Durata

Le misure avranno durata dal 1 novembre 2019 al 15 aprile 2020.

Articolo 4.

Luoghi di applicazione

I Sindaci dei Comuni inclusi nella zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116/2014, nell'ambito delle ordinanze o atti equipollenti di cui al punto 2.01, individuano le aree del Comune di competenza in cui le misure trovano applicazione, tenuto conto dei seguenti criteri.

Le perimetrazioni devono interessare aree urbane:

- a) con rilevante flusso di traffico veicolare;
- b) con elevata densità abitativa;
- c) con flussi di traffico anche modesto, ma con discreta densità abitativa;
- d) ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade di cui ai punti precedenti;
- e) in cui sono presenti numerose attività produttive;
- f) in cui sono presenti attività produttive, anche non numerose, ma con elevato flusso emissivo;
- g) in cui, è conosciuto essere diffusa la combustione di biomassa solida come fonte di riscaldamento domestico.

Articolo 5.

Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali.

5.01 Giorni e fasce orarie.

Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

5.02 Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione su strada.

5.02.01 Veicoli ordinari.

- Veicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Veicoli a benzina pre Euro, Euro 1
- Autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3;
- Motocicli > 50 cm³ 2 tempi pre Euro;
- Ciclomotori ≤ 50 cm³ pre Euro.

Nell'eventualità che l'analisi dei dati della qualità dell'aria lo ritengano opportuno, le amministrazioni comunali, su indicazione del tavolo tecnico, potranno estendere le limitazioni alla circolazione anche ai veicoli di omologazione successiva all'Euro 3.

5.02.02 Veicoli speciali.

- Mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

5.02.03 Eccezioni al divieto di circolazione.

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli al servizio delle persone invalide;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

5.03 Facoltà di rilasciare permessi temporanei.

Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni della circolazione previste nel suo territorio, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive ed esclusivamente per i veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese, e pertanto sono esclusi tutti gli altri veicoli a chiunque siano in dotazione, nonché i veicoli da trasporto merci non in dotazione ad imprese.

Articolo 6.

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

6.01 Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.02 Attività autorizzate.

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

6.03 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

6.03.01 Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

6.04 Divieto di utilizzo di olio combustibile.

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Articolo 7.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

7.01 Giorni e fasce orarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

7.02 Impianti termici.

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.

Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

TABELLA 1. *Classificazione dei generatori di calore*

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termofuse	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

Si rappresenta sin d'ora che qualora le risultanze della valutazione della qualità dell'aria lo rendano necessario e/o opportuno, a partire dai provvedimenti dell'autunno/inverno 2020/2021, potranno essere disposti divieti di nuova installazione di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

7.02.01 Eccezioni

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

7.02.02 Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

7.02.03 Manutenzione impianto.

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

7.02.04 Impianti ad olio combustibile.

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

Articolo 8.

Ulteriori misure previste nel PROTOCOLLO D'INTESA.

Qualora si verificassero le condizioni stabilite nel *protocollo d'intesa* del 30/12/2015, si applicheranno le misure d'urgenza e temporanee ivi previste.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 9.

Micromobilità elettrica.

Le Amministrazioni Comunali potranno individuare le aree in cui autorizzare, in via sperimentale, la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, come regolamentata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 229 del 4/06/2019.

Articolo 10.

Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio, costituito con DGR 1755/2010, e composto dai rappresentanti di Regione Marche UPI Marche, ANCI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, è preposto a:

- valutare l'efficacia dell'attuazione delle misure di cui al presente provvedimento;
- elaborare e valutare le eventuali modifiche e integrazioni, al fine del rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente;
- elaborare i provvedimenti necessari per l'autunno-inverno 2020/2021;
- provvedere a quant'altro necessario od opportuno, a livello tecnico, per perseguire i fini contingenti del presente provvedimento.

Articolo 11.

Comunicazione al pubblico

La Regione e i Comuni interessati dai provvedimenti del presente atto devono predisporre, sui propri siti web istituzionali, un'efficace campagna di informazione della popolazione, sulle caratteristiche e gli effetti sulla salute da parte degli inquinanti atmosferici, in particolare del particolato PM₁₀ e degli ossidi di azoto NO_x, sui dati relativi all'inquinamento atmosferico, sulle tendenze evolutive legate alla meteorologia e, soprattutto, sui provvedimenti di limitazione da adottare ed adottati.

Articolo 12.

Cofinanziamento e contributi per l'applicazione delle misure

La Regione Marche, in relazione all'importo eventualmente reso disponibile dal bilancio regionale, si riserva la facoltà di finanziare la campagna di informazione di cui al punto precedente, di concedere contributi ai Comuni per la realizzazione dell'apposita segnaletica con cui delimitare le aree perimetrate, nonché provvedere alla concessione di contributi per l'adeguamento dei veicoli commerciali trasporto merci esistenti e/o l'acquisto, leasing, locazione lunga di veicoli commerciali trasporto merci sostitutivi.